



COPIA CONFORME

Comune di Citerna

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 Del 11-08-14

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di agosto alle ore 21:00, presso la sala delle adunanze di Citerna, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FALASCHI GIULIANA	P	PIETRI ALESSIO	P
PELLEGRINI MATTEO	P	TAVERNELLI ENZO	P
GRAGNOLI GIULIA	P	DELLA RINA GIUSEPPE MAURO	P
BRAGOTTI PAOLO	P	PALADINO ENEA	P
BRUSCHI ELENA	P	CAPACCI ALESSANDRO	A
PITOCCHI JONATHAN	P	CIRIGNONI GIANLUCA	A
PRESENTI GILBERTO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

ASSESSORE ESTERNO	BARBERI NUCCI BENEDETTA	P
-------------------	-------------------------	---

Assume la presidenza la Signora FALASCHI GIULIANA in qualità di SINDACO assistita dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.

Si dà atto che gli assenti sono giustificati.

Immediatamente eseguibile	N	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

Il sottoscritto segretario comunale certifica che:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno _____ al giorno _____ con numero _____.

Citerna, li _____

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DECENTI BRUNO

Note:



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Barberi Nucci;
PREMESSO che sul testo della proposta della presente delibera è stato acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio associato tributi in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L. 27 dicembre 2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
VISTO altresì il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, che apporta modifiche ed integrazioni alla L. n. 147 del 2013;
VISTO l'articolo 1, comma 639, della L. n. 147 del 2013, che istituisce dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
VISTO il comma 702 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 2013 che salvaguarda la disciplina dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, relativo alla potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate;
VISTO il successivo comma 703 dell'articolo 1 della predetta legge, a norma del quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina, vale a dire in via principale, l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in via complementare le disposizioni degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, limitatamente a quanto non disciplinato dal citato articolo 13 e con esso compatibile, in via integrativa le sole disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, espressamente richiamate dalle sopra citate norme, le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 380, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed altre disposizioni che completano la complessa normativa di riferimento;
VISTI i commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti l'IMU, apportando importanti modifiche all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;
VISTI in particolare i commi 707 e 708 dell'articolo 1 della predetta legge, ai sensi dei quali a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica:
- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché alle unità immobiliari e relative pertinenze assimilate ai sensi dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato dal comma 707 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013 ;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;



COPIA CONFORME

- alla casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ad un unico immobile, e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs.19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133; Visto altresì il comma 9-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamato l'articolo 2, comma 3, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, a norma del quale dal 1° gennaio 2014 sono esenti i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, alle condizioni di cui all'articolo 7, lettera i) del D.Lgs.n. 504 del 1992;

VISTI i commi 6-7-9 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, che individuano in capo all'ente impositore la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base, pari allo 0,76%, e le aliquote ridotte dell' IMU nel rispetto dei limiti ivi fissati;

VISTO l'articolo 1, comma 380, lettera f) della L. 24 dicembre 2012, n. 228, a norma del quale è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

DATO ATTO CHE:

-a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Citerna in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina;

-a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Citerna;

PRESO ATTO dell'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale ed assimilate, nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e della conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari e relative pertinenze, assimilate all'abitazione principale ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP e relative pertinenze;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

RICHIAMATI in particolare gli artt. 14 e 15 con i quali :



- è stata equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-è stata introdotta la possibilità di stabilire agevolazioni dell'aliquota prevista per gli immobili ad uso abitativo, diversi dalle categorie A1, A8, A9 in caso di unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- l'immobile deve costituire l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, avendo, nello stesso, la propria dimora abituale ed avendo altresì acquisito nello stesso la residenza anagrafica, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso ;

-nessun componente del nucleo familiare che risiede nell'abitazione concessa in uso gratuito deve possedere né risultare proprietario di unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) nel territorio di Citerna;

Eventuali altri soggetti passivi contitolari, non in rapporto di parentela ivi previsto, non beneficiano dell'agevolazione.

L'agevolazione si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare di cui alla lettera a), ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, ed alla unità immobiliare di cui alla lettera b), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

RILEVATO che nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si deve tener conto delle disposizioni contenute nei commi 640 e 677 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 2013, in base alle quali l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

PRESO ATTO della riduzione di risorse spettanti per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale, del meccanismo di standardizzazione della TASI ad aliquota base (1 per mille) rispetto all'IMU abitazione principale ad aliquota ridotta (4 per mille), nonché delle fattispecie escluse ed esenti da IMU a decorrere dal 1° gennaio 2014, e ritenuto necessario garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo articolo;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;



COPIA CONFORME

DATO ATTO che per il combinato disposto dell'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata è effettuato, entro il termine del 16 giugno, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente ed il versamento della seconda rata è eseguito, entro il termine del 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni esclusivamente in via telematica entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze -Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati in materia di IUC;

VISTO il parere favorevole espresso dalla I° Commissione Consiliare nella seduta del 9 agosto 2014;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI nove e astenuti due (Della Rina e Paladino) espressi per alzata di mano dagli undici presenti

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria nell'anno 2014:

a. le seguenti variazioni delle aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge:

- incremento dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:0,14%;

- incremento dell'aliquota prevista dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,05%;

b. le seguenti aliquote agevolate per le seguenti fattispecie:

-. immobili ad uso abitativo, diversi dalle categorie A1, A8, A9 in caso di unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado



(genitori/figli): diminuzione dell'aliquota ex art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011: 0,06% ;

- Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale , artigianale, professionale e di servizi: (Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale , artigianale, professionale e di servizi): diminuzione dell'aliquota ex art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011: 0,08%;

-aree edificabili : diminuzione dell'aliquota ex art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011: 0,20%;

c. di incrementare, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,10 punti percentuali, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all'0,86%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,10% è la quota di competenza comunale;

d. di confermare l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di cui all'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le fattispecie alle quali è ancora applicabile .dando atto che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. ;

2) DI DARE ATTO che per effetto di quanto sopra le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 sono le seguenti:

Categoria	Aliquota
Aliquota ordinaria	0,90%
Abitazioni principali Categorie Catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze	0,45%
Abitazioni principali e relative pertinenze , diverse dalle categorie catastali A1-A8-A9	0,00%
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate	0,00%
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli)con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione della IUC, e relative pertinenze ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,70%
Abitazioni secondarie e relative pertinenze (unità immobiliari nelle quali il proprietario o titolare di altro diritto reale non risiede anagraficamente e non dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare)	0,90%
Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale , artigianale, professionale e di servizi;(Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale , artigianale, professionale e di servizi)	0,68%
Aree edificabili	0,56%



COPIA CONFORME

Unità immobiliari Gruppo D quota Comune	0,10%
Unità immobiliari Gruppo D quota Stato	0,76%

- 3) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1° gennaio 2014;
- 4) DI STABILIRE che per beneficiare dell'applicazione delle aliquote agevolate, occorre attenersi a quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del regolamento comunale per l'applicazione della IUC;
- 5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Tributarî per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.



COPIA CONFORME

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**

Data: 11-08-14

F.to Il Responsabile del servizio
BALDELLI ROSANNA

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**

Data: 11-08-14

F.to Il Responsabile del servizio
STOPPINI RITA

F.to Il SEGRETARIO COMUNALE	F.to Il Presidente
Dr. DECENTI BRUNO	Dott.ssa FALASCHI GIULIANA

Citerna, li

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Bruno Decenti**